

Il nuovo provvedimento (che modifica quello approvato lo scorso luglio) riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano: la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni; il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120.

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Entrata in vigore

Entra in vigore oggi 22 agosto 2017 il Decreto del Presidente della repubblica n° 120 del 2017 che regola la gestione delle terre e rocce da scavo.

Campo di applicazione

1. terre e rocce da scavo derivanti da:
 - cantieri, piccoli¹ o grandi² e cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA³
 - cantieri per costruzione e/o manutenzioni di reti infrastrutturali in quanto sottoprodotti.
2. Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuto
3. Utilizzo delle terre e rocce da scavo (non rifiuto es.: sottoprodotto) in sito
4. Gestione delle terre e rocce da scavo nei siti soggetti a bonifica⁴

Principali definizioni:

1. Terre e rocce da scavo: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;
2. Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;
3. Piano di utilizzo: il documento nel quale il proponente attesta il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, s.m.i. ovvero sia quello sui sottoprodotti, e dall'articolo 4 del Regolamento 120/2017, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle

¹ «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

² «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

³ «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

⁴ «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;
4. Dichiarazione di avvenuto utilizzo: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione da inviare al Comune e all'ARPA competenti che è contenuta nell'allegato 6 del Regolamento 120/17;

**Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21
(articolo 21)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 e articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

. Dichiarazione da inviare

- almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo.
5. Sito: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);
6. Sito di produzione: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;
7. Sito di destinazione: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui al punto 4 del presente elenco, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;
8. «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento

Esclusioni:

- immersione in mare di materiali derivanti da attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte
- i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti,

Qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti:

Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. devono essere generate durante la realizzazione di un'opera⁵, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b. il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo se si tratta di cantieri di piccole dimensioni, e si realizza:
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato
 - 2) nel corso di un'opera diversa,
 - 3) per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni,
 - 4) rilevati, miglioramenti fondiari o viari,
 - 5) recuperi ambientali
 - 6) oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 7) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c. sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale⁶;
- d. soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo

⁵ il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

⁶ costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale;

- IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
- e. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare il 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia riportata nell'allegato 10 del Regolamento 120/17. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del DM del 5 febbraio 1998; per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

Deposito intermedio:

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- nel caso di sito di produzione con valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs 152/06 e, s.m.i. = il sito deve rientrare nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione
 - nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, D.Lgs 152/06 e, s.m.i. = in tutte le classi di destinazioni urbanistiche
 - l'indicazione dell'ubicazione del deposito sia indicata nel Piano di Utilizzo, oppure – in caso di cantieri di piccole dimensioni – nella dichiarazione di utilizzo
 - i tempi della durata siano indicati nel Piano di Utilizzo, oppure – in caso di cantieri di piccole dimensioni – nella dichiarazione di utilizzo. Tali tempistiche possono essere prorogate previa comunicazione scritta contenente le motivazioni; da inviarsi prima della scadenza dei termini precedentemente indicati. Il tempo non può superare un anno!
 - I depositi temporanei gestiti con differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di utilizzo devono essere fisicamente separati
 - I depositi temporanei di terre e rocce da scavo gestite ai sensi del regolamento come sottoprodotti devono essere fisicamente separati dalle terre e rocce da scavo gestite come rifiuti
 - Tali depositi devono essere dotati di idonea segnaletica/cartellonistica contenente almeno:
 - Sito di produzione
 - Quantità depositate e depositabili
 - Dati amministrativi del piano di riutilizzo o dichiarazione di riutilizzo
- Si consiglia:
- sito di destinazione
 - tempi previsti per il riutilizzo
 - scadenza del tempo di deposito indicato nel piano di riutilizzo o nella dichiarazione di riutilizzo

I depositi intermedi possono essere più di uno!

In caso di variazione del deposito intermedio è necessario ri presentare il piano di utilizzo o, in caso di cantieri di piccole dimensioni, la dichiarazione di riutilizzo.

IMPORTANTE:

Al termine del periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione, con effetto immediato decade la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di utilizzo e, pertanto, tali terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Modalità di trasporto delle terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotti:

Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7, che deve essere redatta **almeno** in triplice copia e deve essere

conservata per almeno tre (3) anni. Allegato 7 = Documento di trasporto

**Documento di trasporto
(articolo 6)**

Per ogni automezio che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all'articolo 21, è compilato il seguente modulo.

Sezione A: anagrafica del sito di produzione

Sito di produzione:		
Comune	CAP	Provincia
Via		
Numero		
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)		
Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21		
Data e numero di protocollo		
Durata del piano/tempo previsto di utilizzo		

Sezione B: anagrafica sito di destinazione o del sito di deposito intermedio

Sito di:		
Destinazione o deposito intermedio	Comune	Provincia
Via		
Numero		
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)		

Sezione C: anagrafica della ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...

Dichiarazione di avvenuto utilizzo:

La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta come atto sostitutivo di atto notorio dall'esecutore/produttore, è redatta secondo l'allegato 8 del Regolamento oggetto della presente circolare

**Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
(articolo 7)**

La dichiarazione è compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei lavori di utilizzo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Articolo 47 e articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Sezione A: dati dell'esecutore o produttore

Il sottoscritto esecutore o produttore

Cognome		Nome	
C.F.			
nato a:		il:	
in qualità di:	Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.		
della:	Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...		

E deve essere trasmessa, prima della scadenza del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo, a:

- ARPA territorialmente competente del sito di destinazione
- Ai comuni del sito di produzione e di destinazione

NOTA:

La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.

Cantieri di grandi dimensioni⁷:

I cantieri di grandi dimensioni devono redigere il Piano di utilizzo, i contenuti sono riportati nell'allegato 5 del Regolamento 120/17, deve essere trasmesso almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Tale Piano deve essere inoltrato per via telematica

Il piano è trasmesso al Comune e all'ARPA.

Tale documento deve essere redatto anche se l'opera è soggetta a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e, in questo caso l'invio deve essere effettuato prima della fine dei procedimenti citati (AIA o VIA).

Il Piano di utilizzo deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'impresa proponente l'opera in cui si dichiara che vi sono i requisiti di qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti e che le operazioni effettuate rientrano nella normale pratica industriale (si veda allegato 3 al citato regolamento).

Tempistiche:

L'autorità verifica il piano entro 30 giorni, entro tale termine può chiedere un'integrazione di documentazione, decorso tale termine la documentazione è da ritenersi completa.

Decorso 90 giorni dalla presentazione del Piano di utilizzo o delle integrazioni richieste la gestione delle terre e rocce da scavo può essere intrapresa nel rispetto della norma e di quanto indicato nel Piano stesso. In caso di "urgenza" il proponente può chiedere all'ARPA, o agli enti competenti che saranno individuati, una validazione preliminare, in questo caso i tempi da attendere per l'inizio dei lavori sono di 45 giorni e non 90.

Conservazione:

Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo.

Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente.

Modifica:

In caso di modifica dei requisiti di classificazione come sottoprodotti, il Piano di utilizzo deve essere presentato nuovamente, corredato dalla documentazione tecnica attestante il motivo della variazione. Il nuovo inoltro deve avvenire entro quindici (15) giorni dal aumento del volume di banco di un valore superiore al 20%.

L'ente competente ha 30 giorni per valutare la documentazione e chiedere eventuali integrazioni.

La trasmissione di un nuovo Piano di utilizzo avviene per modifiche considerate sostanziale. Si considerano sostanziali tali modifiche:

- a. l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo. Decorso sessanta (60) giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato;

⁷ «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- b. la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo. Decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.
- c. la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo. Decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato;
- d. la modifica delle tecnologie di scavo. Decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.

L'aggiornamento del Piano di utilizzo può essere effettuata al massimo due (2) volte.

Proroga:

Il termine relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare.

A tal fine il proponente, prima della scadenza dei sopracitati termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'ARPA territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.

Prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo.

Dalla data di comunicazione di cui sopra, l'esecutore del Piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile. L'esecutore del Piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

Cantieri di grandi dimensioni⁸:

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo.

La sussistenza delle condizioni previste per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trasmessa anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, secondo quanto riportato nel modulo di cui all'allegato 6 e da inoltrare al comune del luogo di produzione e all'ARPA territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

Modifica:

Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di classificazione come sottoprodotto, il produttore aggiorna la dichiarazione di utilizzo e la trasmette, per via telematica, al comune del luogo di produzione e all'ARPA territorialmente competente.

Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate per i grandi cantieri.

Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali

⁸ «cantieri di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'ARPA territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

Terre e rocce da scavo RIFIUTI:

Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti (CER) 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;
- b. le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - i. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - ii. quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi.

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- c. il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
- d. nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

SI ALLEGANO:

copia del Regolamento in gazzetta ufficiale

copia di un articolo di casaclima